

POLICY GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Indice

POLICY GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Errore. Il segnalibro non è definito.
1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI CD. WHISTLEBLOWING	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. DEFINIZIONI	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. PRINCIPI GENERALI	Errore. Il segnalibro non è definito.
6. LE SEGNALAZIONI	3
6.1 Oggetto e contenuti della Segnalazione	3
6.2 Modalità di Segnalazione	4
6.3 Compiti e responsabilità	5
6.4 Riservatezza e divieto di ritorsione e/o di misure discriminatorie	6
6.5 Abusi e Tutela	8
8. DESTINATARI DELLA POLICY	9
9. ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI	9

1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA

La presente procedura (di seguito anche "**Policy**") di LANZI TRASPORTI S.R.L., intende disciplinare le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni, inviate o trasmesse, da chiunque abbia rapporti con il LANZI TRASPORTI S.R.L., riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui si sia venuti a conoscenza.

Più in dettaglio, obiettivo della presente procedura è, da un lato, quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione di presunte irregolarità o illeciti, fornendo al segnalante (cd. **whistleblower**) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative; dall'altro, quello di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni al fine di intraprendere, se del caso, le opportune azioni correttive e disciplinari.

2. FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI CD. *WHISTLEBLOWING*

Le principali previsioni italiane in materia di cd. *whistleblowing* applicabili alla realtà di sono contenute:

- nella Legge 30 novembre 2017, n. 179, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*";
- D.Lgs 24/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937

3. DEFINIZIONI

Ai fini di cui alla presente *Policy* i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

Destinatari: si intende le persone fisiche che hanno avuto direttamente o indirettamente informazioni in merito alle violazioni e che siano stati informati della procedura di segnalazione, quindi dipendenti, collaboratori, terzi quali fornitori, interessati visitatori, utenti e comunque soggetti che abbiano rapporti con LANZI TRASPORTI S.R.L..

Segnalazioni: si intende la denuncia di una violazione, di qualsiasi notizia, riguardante violazioni reali o sospette/presunte, violazioni della legge penale rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 24/2023 e/o, comportamenti o pratiche non conformi a quanto stabilito da LANZI TRASPORTI S.R.L. Denuncia di azioni che causino o possano causare danni alla stessa Società, ai suoi dipendenti, collaboratori e terzi.

Segnalante: si intende il soggetto che effettua la Segnalazione sia esso dipendente (inclusi amministrativi, dirigenti), collaboratori, componente degli organi sociali, amministrativi dirigenziali, terzo (cliente, fornitore, consulente, utente ecc.) e, in generale, chiunque sia in relazioni d'affari con LANZI TRASPORTI S.R.L.. Il Segnalante dovrà ricevere specifica informativa in merito al trattamento dei propri dati identificativi e/o contenuti nella segnalazione.

Persona Segnalata/Segnalato: è l'autore o il presunto autore della violazione.

Facilitatore: sono le persone fisiche che assistono un Segnalante nella procedura di segnalazione e sono collegate a quest'ultimo.

Persone Correlate: sono le persone fisiche che hanno una relazione personale o lavorativa con il Segnalante.

Istruttore: si intende l'organismo incaricato della gestione delle segnalazioni pervenute che LANZI TRASPORTI S.R.L. ha individuato nell'Avv. **Cristiano Osti** con studio in Parma, Strada Abbeveratoia - mail: c.osti@cristianoosti.it pec: avv.cristianoosti@pecstudio.it, la figura di un Istruttore Esterno.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura disciplina le segnalazioni provenienti da tutti coloro che hanno rapporti con LANZI TRASPORTI S.R.L., che facciano parte della sua struttura "interna" di dipendenti, collaboratori, ma anche

le eventuali segnalazioni di condotte illecite e/o di irregolarità provenienti da terze parti, vale a dire fornitori, consulenti, interessati, visitatori e, in generale, qualunque altro soggetto terzo che intrattenga rapporti contrattuali con LANZI TRASPORTI S.R.L..

Quest'ultima ha assolto all'obbligo previsto dallo stesso Decreto, di comunicazioni alle rappresentanze o organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dell'adozione del presente canale di segnalazione.

Inoltre, LANZI TRASPORTI S.R.L. comunica e informa in modo consono tutti i potenziali segnalatori della presente procedura circa le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni, comunicando altresì i principi contenuti nella presente Policy, attraverso un collegamento sul sito <https://lanzitrasporti.it/whistleblowing/> in apposita sezione, che rimanda alla piattaforma YesNology - Modulo Whistleblowing tramite cui la segnalazione viene eseguita.

In ogni caso, sono da intendere come inderogabili i principi e le regole oggetto di previsione legislativa, tra cui quelli concernenti la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante ed il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di costui per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

5. PRINCIPI GENERALI

LANZI TRASPORTI S.R.L. si impegna a rispettare i seguenti principi generali in materia di Whistleblowing e si impegna altresì che il proprio Istruttore in carica, quale soggetto preposto designato a ricevere le segnalazioni, nonché i Segnalanti e le altre persone coinvolte li rispettino.

- **PRINCIPIO DI RISERVATEZZA:** è garantita la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno.
- **PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA':** le indagini condotte dagli Istruttori, devono essere adeguate necessarie e commisurate al raggiungimento dello scopo.
- **PRINCIPIO IMPARZIALITA':** l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti in modo oggettivo, indipendentemente dalle opinioni e interessi soggettivi delle persone coinvolte.
- **PRINCIPIO DI BUONA FEDE:** le tutele del Segnalante si applicano anche in caso si riveli infondata la Segnalazione, qualora sia stata fatta in Buona Fede. Nessun Segnalante può e/o deve approfittare di tale tutela per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico se è stata fatta una segnalazione volutamente falsa per arrecare un danno ai soggetti coinvolti.

6. LE SEGNALAZIONI

6.1 Oggetto e contenuti della Segnalazione

Sono oggetto di segnalazione, ove se ne abbia conoscenza in occasione e/o causa o comunque nell'ambito del rapporto di lavoro/collaborazione o commerciale con LANZI TRASPORTI S.R.L. e ove possano determinare, in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine:

1. le violazioni o le sospette violazioni della legge penale rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 24/2023;
2. comportamenti o pratiche non conformi a quanto stabilito da LANZI TRASPORTI S.R.L. pubblicato sul sito.

Sono, pertanto, oggetto di segnalazione:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;

LANZI TRASPORTI S.R.L.

FONTEVIVO (PR) Via Bonn 6 CAP 43010

P.Iva: 00149100349

Rev.00 Marzo 2026 – Pag. 3

- tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Tutti illeciti che rientrano negli argomenti espressamente previsti nel processo di segnalazione, vale a dire in particolare:

1. Diritto Comunitario
2. Frode Fiscale
3. Riciclaggio di Denaro
4. Sicurezza di Prodotti e Servizi
5. Tutela dell'Ambiente
6. LANCIA Pubblica
7. Protezione dei Consumatori
8. Protezione dei dati

- Le disposizioni del decreto legislativo n.24/2023 non si applicano:
- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti settoriali indicati nella parte II dell'allegato del D.lgs. 24/2023;
 - alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e contenere tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza.

Pertanto, è importante che il Segnalante:

- riporti, in modo chiaro, completo e circostanziato, dove e quando sono accaduti i fatti segnalati;
- obbligatoriamente indichi l'argomento che si ritiene violato, inoltre, se possibile richiami nello specifico la legge che si ritiene essere stato violato;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- indichi eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indichi/fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della Segnalazione;
- fornisca ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

6.2 Modalità di Segnalazione

Presso LANZI TRASPORTI S.R.L. è istituito un canale di segnalazione digitalizzato, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e la corretta gestione delle relative Segnalazioni (ancorché anonime).

Le Segnalazioni devono essere effettuate attraverso la piattaforma YesNology - Modulo Whistleblowing. I Link dedicati ai segnalanti sono messi a disposizione da parte di LANZI TRASPORTI S.R.L. con la seguente modalità:

- prevedendo un'apposita sezione sul sito;
- tramite i QRCode forniti oppositamente da LANZI TRASPORTI S.R.L.;

Sul sito web sarà presente una sezione dedicata, nominata "Whistleblowing". Cliccando sul link Whistleblowing è possibile visionare la procedura. Unitamente alla procedura di Whistleblowing, sarà presente un QRCode per effettuare le segnalazioni attraverso la Piattaforma YesNology-Modulo Whistleblowing.

Successivamente si dovranno compilare le pagine che via via si apriranno, in tutti i loro punti, inserendo inizialmente nome, cognome, indirizzo mail personale e/o numero di cellulare personale e si dovrà rispondere al questionario in tutte le sue parti, allegando, se possibile, anche le prove a supporto della segnalazione (upload).

Le segnalazioni perverranno all'Istruttore in carica, che dovrà garantire sempre la segretezza dei dati di cui viene a conoscenza eccetto i casi in cui delle segnalazioni e dell'istruttoria seguente debba essere informato il CDA per le segnalazioni relative a LANZI TRASPORTI S.R.L. e l'Autorità Giudiziaria competente e/o ANAC. Nel caso procederà solo previo consenso del segnalante.

Se il Segnalante non compila tutti i campi obbligatori previsti sulla piattaforma YesNology - Modulo Whistleblowing comparirà un messaggio di errore ed il processo di segnalazione non verrà completato e pertanto la segnalazione non arriverà mai all'Istruttore.

È come se nessuna segnalazione fosse stata mai realmente presentata.

6.3 Compiti e responsabilità

L'Istruttore è incaricato di ricevere e gestire le Segnalazioni oggetto della presente Policy ed ha ricevuto opportuna nomina in qualità di incaricato responsabile designato al trattamento da parte di LANZI TRASPORTI S.R.L..

Trascorsi 7 giorni lavorativi, dal ricevimento della Segnalazione, quando si è completato il processo di segnalazione previsto sulla piattaforma YesNology - Modulo Whistleblowing, l'Istruttore deve dare riscontro al Segnalante, chiedendo di registrarsi, ed avviare quanto necessario ad approfondire la questione proposta per concludere la gestione della Segnalazione entro tre mesi lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, attraverso comunicazione scritta al segnalante e relazione sui fatti della segnalazione al CDA per le segnalazioni relative a LANZI TRASPORTI S.R.L. comunicazione che deve contenere un rapporto scritto di quanto è stato svolto e accertato ed infine le decisioni adottate. Prima della scadenza dei tre mesi, l'Istruttore potrà chiedere al Segnalante di chiarire e/o integrare fatti, documenti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche interne. In questo periodo, il termine per la conclusione delle indagini è sospeso. Trascorsi al massimo 20 giorni dall'invio della richiesta di chiarimenti, senza avere avuto dal Segnalante alcuna risposta, l'Istruttore, potrà decidere di archiviare la segnalazione. In caso di risposta da parte del Segnalante che richiedano ulteriori chiarimenti, dall'invio della nuova richiesta di chiarimenti al Segnalante, il termine di conclusione dell'indagine di tre mesi viene sospeso nuovamente fino ad ulteriori 20 giorni. Anche in questo caso se non avrà risposta da parte del Segnalante, l'Istruttore potrà procedere con l'archiviazione.

L'Istruttore ed il Segnalante hanno, tramite la piattaforma, una chat dedicata che rimarrà conosciuta solo a loro. L'istruttore, a sua discrezione, potrà anche contattare telefonicamente il segnalante che avrà fornito il numero di cellulare personale, per avere ulteriori chiarimenti telefonici oppure se del caso potrà anche provvedere ad incontrare presso il proprio studio il Segnalante. Tutte attività preordinate al fine di una migliore istruttoria della vicenda che porti in tempi rapidi alla conclusione della vertenza nel miglior modo possibile.

Pertanto, sulla base degli elementi informativi forniti, l'Istruttore valuta:

LANZI TRASPORTI S.R.L.

FONTEVIVO (PR) Via Bonn 6 CAP 43010

P.Iva: 00149100349

Rev.00 Marzo 2026 – Pag. 5

- se procedere con l'archiviazione della Segnalazione per assenza oggettiva di comportamento illecito e/o irregolarità ovvero per assenza di evidenti e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- se avviare un'attività di *audit* ovvero di indagine/verifica interna;
- se sia necessario coinvolgere l'Autorità Giudiziaria;
- se sia necessario coinvolgere organi amministrativi o autorità indipendenti investite di funzioni di vigilanza e controllo (es. ANAC);
- se e quali funzioni di LANZI TRASPORTI S.R.L. coinvolgere in caso di Segnalazione in "mala fede" (vale a dire di Segnalazione manifestamente opportunistica e/o effettuata con dolo o colpa grave) per la definizione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti del Segnalante.

In caso di accertata fondatezza della Segnalazione, LANZI TRASPORTI S.R.L. per le segnalazioni relative ad essa, adotta gli opportuni provvedimenti e le necessarie azioni a propria tutela e a tutela dei segnalanti o dei soggetti che possono essere coinvolti della segnalazione.

Eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalato, non verranno comunicati al Segnalante il quale avrà notizia solo del rapporto finale di segnalazione ma senza entrare nei particolari di eventuali sanzioni.

Al termine dell'indagine l'Istruttore redigerà un rapporto finale nel quale verrà rendicontato l'iter della segnalazione e l'esito degli accertamenti svolti in particolare:

- segnalazione archiviata per infondatezza, precisando se la segnalazione si ritenga essere stata effettuata in mala fede per valutare l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante;
- segnalazione accolta per fondatezza e sussistenza della violazione o della ritorsione segnalata, precisando il soggetto ritenuto responsabile e gli elementi raccolti.

Sarà poi il CDA, per le segnalazioni relative a LANZI TRASPORTI S.R.L. destinatario del rendiconto dell'Istruttore, a valutare come procedere, se la segnalazione accolta debba essere:

- valutata dallo stesso per eventuali sanzioni disciplinari
- inviata all'A.N.A.C.
- inviata alla Procura della Repubblica
- inviata alla Procura della Corte dei Conti
- inviata ad altri uffici che verranno valutati di volta in volta, competenti.

Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, come per esempio l'invio della segnalazione all'A.N.A.C., dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, escludendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. In una tale ipotesi, su chi sia stato coinvolto a supporto dell'Istruttore gravano i medesimi doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza del Segnalante.

È cura dell'Istruttore, garantire:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni ed alle relative attività di verifica, in appositi archivi cartacei/informatici, assicurando gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza;
- la gestione di raccoglitori YesNology - Modulo Whistleblowing utili agli approfondimenti necessari;
- la conservazione delle Segnalazioni e della documentazione a queste ultime inerente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti

o successivamente trattati e comunque non superiori ai 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito della segnalazione

Il processo digitalizzato di ricevimento delle Segnalazioni assicura, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvede alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, allo scambio di informazioni tra Istruttore e Segnalante, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Fermi restando gli obblighi di tempestiva informativa al verificarsi di determinati eventi, l'Istruttore di LANZI TRASPORTI S.R.L. assicura un flusso riepilogativo annuale sulle segnalazioni pervenute e gestite, al CDA per le segnalazioni relative a LANZI TRASPORTI S.R.L.

Anche nel caso in cui non pervengano segnalazioni, l'Istruttore redigerà annualmente una relazione per informare gli stessi organi di cui sopra, dell'attività svolta.

6.4 Riservatezza e divieto di ritorsione e/o di misure discriminatorie

LANZI TRASPORTI S.R.L. assicura la presa in carico, nei modi sopra descritti, di tutte le Segnalazioni ancorché, come detto, le stesse siano rese in forma non anonima e nelle modalità sopra descritte tramite la compilazione delle pagine appositamente previste sulla piattaforma YesNology - Modulo Whistleblowing. È compito dell'Istruttore garantire la riservatezza del Segnalante sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche al fine di evitare il rischio di ritorsioni e/o discriminazioni ai danni di chi effettui la Segnalazione.

Fermi restando i diritti riconoscibili in capo al Segnalante ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, la Segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come, per esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del Segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla Segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata al CDA per le segnalazioni relative a LANZI TRASPORTI S.R.L. con funzione di titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incollato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incollato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al responsabile della funzione del LANZI TRASPORTI S.R.L. titolare dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell'interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del Segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare richiesta motivata all'Istruttore, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità del Segnalante.

Gravano sul CDA per LANZI TRASPORTI S.R.L. nella loro qualità di responsabili della gestione dei procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del Segnalante, cui sono tenuti gli Istruttori.

In ogni caso, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni effettuate ai sensi della presente Policy avrà luogo, in quanto compatibili, in conformità alla normativa vigente ed alle procedure di LANZI TRASPORTI S.R.L. in materia di tutela dei dati personali.

LANZI TRASPORTI S.R.L. non consente né tollera nei confronti del Segnalante atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Per misure ritorsive e/o discriminatorie si intendono tutte le azioni disciplinari ingiustificate ed ogni altra forma di ritorsione che determini un downgrade delle condizioni di lavoro.

La violazione dell'obbligo di riservatezza ovvero il compimento di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

È altresì vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, gli Istruttori che, nel caso di riscontro positivo, segnalano l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

6.5 Abusi e Tutela

Fermo restando quanto sopra, sono comunque fonte di responsabilità, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le Segnalazioni, che si rivelano infondate, manifestamente opportunistiche e/o effettuate con dolo o colpa grave (cd "Segnalazioni in malafede").

LANZI TRASPORTI S.R.L. si impegna ad evitare situazioni in cui il Segnalante abusi della procedura per ottenere vantaggi personale a danno del Segnalato. Il Segnalante è chiamato a dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e a specificare l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Al fine di evitare che l'istituto del Whistleblowing venga utilizzato abusivamente e in malafede, LANZI TRASPORTI SRL, impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante, nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di Whistleblowing, Segnalazione in "mala fede", vale a dire di Segnalazione manifestamente opportunistica e/o effettuata con dolo o colpa grave, può avviare procedure disciplinari.

L'abuso dell'istituto della Segnalazione può aversi:

- Segnalante che segnali situazioni non comprese tra quelle sopra elencate e che non rientrano nella procedura Whistleblowing come prevista dalla normativa e dalla presente Policy, segnalazione che peraltro non verrebbe portata a compimento sulla piattaforma YesNology – Modulo Whistleblowing in quanto i campi relativi alle segnalazioni sono ben identificati;
- Segnalante che riporti falsamente un fatto solamente per arrecare un danno alla persona segnalata;
- Segnalante che abbia partecipato a comportamenti irregolari unitamente ad altri soggetti e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di "immunità" da future sanzioni disciplinari;
- Segnalante che voglia utilizzare la procedura di Whistleblowing come possibile scambio per ottenere la riduzione o l'esclusione di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici come bonus o promozioni.

La piattaforma YesNology - Modulo Whistleblowing è stata strutturata in modo tale da dover compilare obbligatoriamente i vari campi al fine di evitare eventuali abusi dell'istituto della

Segnalazione Whistleblowing. In assenza di riscontri oggettivi prima tramite la piattaforma e poi a seguito dell'istruttoria espletata dall'Istruttore incaricato, LANZI TRASPORTI S.R.L., non procederà a comminare alcuna sanzione disciplinare all'eventuale soggetto Segnalato. Verrà valutato eventualmente se del caso procedere con sanzioni disciplinari verso il Segnalante.

8. DESTINATARI DELLA POLICY

La presente Policy deve avere la massima diffusione possibile.

A tal fine, viene resa disponibile sul sito web di LANZI TRASPORTI S.R.L. <https://lanzitrasporti.it/whistleblowing/> e viene affissa nelle bacheche digitali e/o fisiche, disponibili per tutti i dipendenti e collaboratori tramite l'indicazione di un QR Code o di un URL dedicato, per accedere alle procedure di segnalazione approntate da LANZI TRASPORTI S.R.L..

Sul sito internet stesso è prevista l'apposita sezione in cui cliccando sul link si rimanda alla piattaforma YesNology – Modulo Whistleblowing, utilizzata per la digitalizzazione dell'intero processo.

Nel caso sia necessario, l'Istruttore stesso individua le più opportune iniziative per assicurare la massima diffusione della presente Policy ed il corretto recepimento dei suoi contenuti.

9. ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI

La presente procedura entra in vigore a partire dal 2 marzo 2026

I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati da LANZI TRASPORTI S.R.L. per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla chiusura della procedura, vale a dire dalla data della comunicazione dell'esito della segnalazione.

Successivamente tali dati saranno distrutti (diritto all'oblio) o resi in forma anonima (pseudonimizzazione) se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione.